

Assemblea straordinaria

Verbale di assemblea straordinaria per modificare lo statuto.

ASSOCIAZIONE BU. MARUOLi COSTANTINOPOLI o.d.v. 91047190706

ZARA SANDRO

ZRASDR69P246910U

Il giorno 30 aprile del 2023, alle ore 19:00, in Portocannone(CB) presso la sede sociale in via Madonna Grande si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica allo statuto dell'associazione ai sensi del **d.lgs.3 luglio 2017 n.117.**

Il presidente Zara Sandro, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Ebreo Tommaso.

Il presidente constata che sono presenti tutti i soci e che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il presidente illustra l'o.d.g. e le varie modifiche che sono state apportate nello statuto in base alla nuova normativa, ai sensi del **d.lgs.3 luglio 2017 n.117.**

Il presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Il presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n°32; contrari n° 0; astenuti n° 0

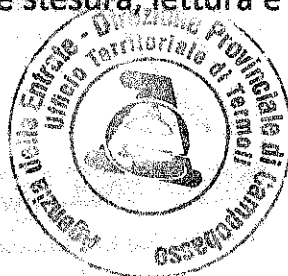
Il presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale e dispone che sia conservato agli atti come "Allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al presidente (ma anche ad al socio) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statutario chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall' art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 20:30 dello stesso giorno, previe stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Ebreo Tommaso



il Presidente

Zara Sandro

Presenza soci all'assemblea straordinaria 30 aprile 2023

Zara Sandro

Ebreo Tommaso

Obbedio Giovanni

Ebreo Roberto

Di Pasquale Gino

Fusco Annamaria

La Torre Elisa

Zara Filomena

Manes Nicolino

Pignoli Costantina

Glave Marietta

Zio Michelina

Antonecchia Gina

Fiorentino Lucia

Di Marco Costantina

Di Marco Carmine

D'Inzeo Giulia

Giordano Pierina

Spada Carolina

Izzi Marietta

Musacchio Laura

Ebreo Roberta

Marinaccio Teresa

Manes Giuliano

Antenucci Giovanni

Marinaccio Salvatore

Spada Angela Maddalena

Spagnoletti Candida

De Rienzo Isabella

Casolino Teresa

Scatone Sergio

Antenucci Tiziana

Di Sante Alirana

AGENZIA DELLA ENTRATA
VIA DI TERNI
713 GIU 2023
N° 702
3/5
TUTTALE GIU 10
MASTRANTO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 109211/2023 del 04/07-2023
Allegato 1 Class. 0 Copia Documento

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: Associazione B.V. Maria di Costantinopoli "Organizzazione di volontariato ODV")* e opera nel territorio della Regione Molise, con sede in Portocannone (CB), via Madonna Grande, N 01, e opera della regione Molise.

Art. 2

Statuto

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale; mira a promuovere l'aggregazione delle persone in vista dell'attuazione

concreta dei valori condivisi dai soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati; è apartitica.

L'associazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona secondo il Magistero della Chiesa e della sua Dottrina Sociale, con l'intento di:

a: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promuovere i valori evangelici e la loro traduzione in attività concrete;

- promuovere, direttamente o indirettamente, la formazione umana, sociale, religiosa, culturale delle persone;

- favorire condizioni di sviluppo economico e sociale delle famiglie attraverso gli strumenti dell'educazione, dell'istruzione, della ricreazione, dell'assistenza sociale e sanitaria, della ricerca scientifica o di culto;

- favorire la solidarietà, la cooperazione, la promozione sociale delle persone svantaggiate, (poveri, emarginati, anziani, minori in difficoltà, famiglie con disagio, immigrati...);

- diffondere una cultura di pace, di accoglienza e di accettazione dell'altro;

- realizzare ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo, non tassativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- incontri culturali per diffondere nella popolazione i valori cristiani;

- animazione di feste locali ispirate alla fede;

- organizzazione di momenti ricreativi e sportivi per ragazzi e giovani;

- promozione di momenti aggregativi per ragazzi, giovani ed anziani;
- promozione di incontri culturali e momenti aggregativi ispirati alla cultura della minoranza etnica "arbëreshë"

L'associazione, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

L'Associazione, pur conservando la sua piena indipendenza e autonomia vive in stretta simbiosi con la Parrocchia del Comune di appartenenza per sostenere le iniziative che rientrano nel suo scopo sociale.

Sia l'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'Associazione, sia l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statutarie.

Art. 6

I soci

Possono far parte della Associazione tutte le persone che raggiunta la maggiore età intendono prestare servizio di volontariato a titolo gratuito secondo gli scopi della Associazione.

I soci si dividono in:

- 1) **soci fondatori** – sono coloro che hanno firmato l'Atto costitutivo, dell'Associazione. I soci fondatori non hanno privilegi particolari nella Associazione e sono tenuti al versamento della quota annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio fondatore si perde solamente per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo;
- 2) **soci effettivi** – sono coloro che raggiunta la maggiore età presentano domanda scritta di far parte della Associazione in cui dichiarano di accettare lo statuto e versano la quota annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- 3) **soci simpatizzanti** – sono coloro che raggiunta la maggiore età prestano la loro opera di servizio gratuito e volontario alle iniziative promosse e condotte dalla Associazione. I soci simpatizzanti partecipano alle Assemblee della Associazione ma non possono partecipare alle elezioni del Consiglio Direttivo, ne possono candidarsi allo stesso. I soci simpatizzanti non sono tenuti al versamento della quota annuale;

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno 2 anni nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- f) esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al direttivo.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) contribuire, nei limiti delle loro possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) versare regolarmente la quota annua associativa;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 8

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo. I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa può essere modificata dal direttivo dei soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su presentazione di domanda scritta di ammissione in cui è contenuta la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, che valuterà l'accoglienza secondo le modalità contemplate dal presente statuto. Un socio viene ammesso come socio

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 PROTOCOLLO ARTICOLO N. 109211/2023 del 04-07-2023
 Registrato - Class. 0 - Copia Documento

simpatizzante. Passati due anni di attiva partecipazione il socio può presentare domanda al Consiglio Direttivo di passare a socio effettivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Decesso;
- c) Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all'Assemblea dei soci ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
- d) In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea

Art. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- e) il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal direttivo

Art. 11

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta o e-mail whatsapp e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 10 prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richiedano almeno 1/3 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero due componenti del Consiglio direttivo

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel comune di Portocannone.

All'Assemblea dei soci compete:

- discutere e verificare l'andamento generale dell'Associazione;
- decidere il programma annuale secondo le finalità dell'Associazione;
- approvare il bilancio consultivo e preventivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- l'approvazione del regolamento;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio, con diritto di voto secondo quanto indicato all'Art. 4, ha

diritto ad un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta solo purché socio effettivo. Ciascun socio effettivo non può avere più di una delega.

Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di intervenire e di votare. Non è ammessa altra espressione di voto.

ART. 12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulla esclusione degli associati;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera sugli altri oggetti

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in

seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio

o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

N.B. [Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima].

Art. 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea dei soci aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo ha la durata di 5 anni.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, elegge il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati.

Il Segretario, inoltre, è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Tesoriere, invece, è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte all'anno, per deliberare sugli atti della vita associativa.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la



redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il presidente è eletto tra i membri soci effettivi del Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto sia come membro del Consiglio Direttivo che come Presidente.

Il Presidente ha la Rappresentanza Legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Art. 17

Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrata.

Art. 18

Erogazioni, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati da accettare solo con beneficio di inventario, delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 19

Il Bilancio

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno a cui si riferisce (meglio tra novembre e dicembre dell'anno precedente).

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'Assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 20

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5.N.B. [tale previsione deve essere confrontata con le indicazioni statutarie]

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa Richiesta scritta.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 22
Assicurazione

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell'Associazione stessa (art. 4 L. 266/91 e D.M. 14.02.92).

Art. 23
Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto principalmente a favore di Associazioni che hanno analoghi scopi sociali come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 266/91, oppure a favore di opere di pubblica utilità per la comunità civile o religiosa del comune in cui ha sede l'Associazione individuate dall'Assemblea dei soci e poste per iscritto nel verbale dell'Assemblea in cui viene deliberato lo scioglimento della stessa.

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 24
Controversie dei soci

In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l'associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 25
Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.

Art. 26
Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.